



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2466 di data 12 marzo 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/8/7 denominata "CIADIN", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione della pista.**

Sono presenti:

- |                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.                                                       |
| - dott. Silvio DALMASO          | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - ing. Cristina PENASA          | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio Impianti a fune e piste da sci, Alessio Bertò del Servizio turismo e sport e Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 29 gennaio 2018, con la quale la società Impianti Falcade Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, S n Pelegrin, 32, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione della piste da sci da discesa n. 11/8/7 denominata "CIADIN", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Giovanni Martinelli, datati 12 gennaio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'ampliamento dell'area in prossimit  del raccordo tra le piste Ciadin e Costabella con un intervento di scavo a valle e riporto a monte (1700 mc circa a compensazione) ottenendo un ampliamento del tratto di pista tra i 1.995 e i 2.076 m s.l.m. e un addolcimento della curva sinistrorsa prima del tratto finale della pista.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potest  autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ci  premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimit  di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la societ  Impianti Falcade Col Margherita S.p.A., con sede in Moena, S n Pelegrin, 32, all'esecuzione di lavori per la sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/7 denominata "CIADIN", ubicata nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - la pendenza delle rampe ottenute in scavo dovr  essere attenuata e contenuta nel rapporto 2/3; il conseguente prolungamento di tali rampe non dovr  superare l'ingombro di territorio previsto in progetto ma andr  a scapito della larghezza della pista;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorit  Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalit ;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr